

## ARTICOLO 1 – Natura ed efficacia delle condizioni generali

**1.1** Le presenti Condizioni Generali si applicano ad ogni ordine di acquisto (di seguito l'“Ordine”) emesso nei confronti di RONZONI Srl con socio unico per la fornitura di materiale nuovo e in conto lavorazione. Le Condizioni Generali hanno lo scopo di stabilire i termini e le condizioni generali che regoleranno l'esecuzione dei singoli ordini. Al ricevimento dell'Ordine, RONZONI Srl con socio unico comunicherà al cliente l'accettazione dello stesso inviando specifica conferma d'ordine (di seguito “Conferma d'Ordine”).

**1.2** L'Ordine e la Conferma d'Ordine costituiscono il “Contratto di Appalto”, in quanto contratto prevalente rispetto alla vendita ai sensi degli artt. 1362 e 1655 e seguenti del Codice Civile.

**1.3** Condizioni contrattuali differenti dalle Condizioni Generali che vengano allegate, richiamate, aggiunte o modificate dal Cliente non avranno validità alcuna se non espressamente accettate per iscritto da RONZONI Srl con socio unico.

**1.4** Le offerte di RONZONI Srl con socio unico sono soggette a modifiche e non sono vincolanti per natura, ciò vale anche nella misura in cui siano stati forniti al Cliente immagini, disegni, documentazione tecnica, calcoli, altre registrazioni o descrizioni di prodotti in qualsiasi forma.

## ARTICOLO 2 – Disciplina dell'appalto

RONZONI Srl con socio unico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1655 e s.s. Cc., ai fini dell'adempimento delle obbligazioni dedotte nel Contratto di Appalto, dichiara quanto segue:

- a) il rischio di impresa ricade totalmente ed autonomamente sulla propria organizzazione anche per le richieste avanzate da eventuali subappaltatori;
- b) di disporre di propria organizzazione e gestione, nel senso di disponibilità di propri autonomi capitali, mezzi, attrezzature e personale;
- c) di impegnarsi ad utilizzare esclusivamente, per le attività inerenti alla realizzazione del Contratto di Appalto, personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia.

## ARTICOLO 3 – Esecuzione delle attività e rispetto della normativa applicabile

**3.1** Prima di procedere con la produzione della merce commissionata, RONZONI Srl con socio unico invia al Cliente i disegni e progetti ad essa relativi, salvo che gli stessi non siano stati forniti dal Cliente stesso.

Il Cliente è tenuto a visionarli e verificarli con la massima cura al fine di confermare a RONZONI Srl con socio unico tutte le specifiche in essi contenute o di comunicare ogni variazione e/o correzione che il Cliente voglia apportare, così da consentire a RONZONI Srl con socio unico la corretta esecuzione dell'utensile.

**3.2** Ogni modifica ai disegni, così come ogni modifica nelle quantità o cancellazione totale di articoli che intervenga dopo l'accettazione dei disegni è a carico del Cliente, che dovrà sopportare eventuali costi aggiuntivi e rifondere a RONZONI Srl con socio unico le spese fino a quel momento sostenute per l'esecuzione del materiale.

**3.3** RONZONI Srl con socio unico è obbligata a compiere a regola d'arte l'opera e/o i servizi indicati nel Contratto di Appalto.

**3.4** RONZONI Srl con socio unico si obbliga ad adempiere esattamente a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto di Appalto, ai sensi degli artt. 1218 e 1453 c.c. e, perciò, ad eseguire lo stesso in buona fede (art. 1375 c.c.), con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni e osservando i criteri di correttezza di cui rispettivamente agli artt. 1176 e 1175 c.c., impegnandosi ad eseguire il Contratto di Appalto mediante idonee attrezzature a norma di legge e attraverso l'utilizzazione di personale professionalmente adeguato e quantitativamente sufficiente.

**3.5** RONZONI Srl con socio unico non accetta ordini di importo inferiore a € 150,00 e, per ordini in conto lavoro, inferiori a € 100,00. RONZONI Srl con socio unico si riserva di applicare maggiorazioni di prezzo per ordini in conto lavoro di un numero di pezzi inferiore a 2.

**3.6** Il termine di consegna viene concordato caso per caso o indicato nella Conferma d'Ordine.

RONZONI Srl con socio unico è vincolata dall'impegno di consegna solo nella misura in cui il Cliente adempia tempestivamente e correttamente ai propri obblighi, incluso, ma non limitato, alla fornitura dei documenti, approvazioni e liberatorie che deve procurarsi, insieme al relativo pagamento di un eventuale acconto pattuito. Nel caso in cui ci siano ritardi riscontrati, il termine di consegna viene prolungato di conseguenza.

**3.7** Ritardi nella consegna o il mancato rispetto eccezionale della data di consegna non fornisce un diritto al Cliente di annullare l'ordine o di chiedere il risarcimento dei danni.

**3.8** RONZONI Srl con socio unico offre la possibilità di ordini a chiamata della durata massima di un anno con ritiri programmati. Alla fine del periodo contrattuale, il rimanente stock viene automaticamente consegnato al Cliente e fatturato. Il mancato ritiro della merce da parte del Cliente comporta la fatturazione al Cliente di costi di magazzino a partire da un mese dopo la notifica della disponibilità alla spedizione, nella misura del 1,0% dell'importo della fattura per ogni mese di ritardo.

**3.9** Se non diversamente indicato nella Conferma d'Ordine, la consegna è concordata come “franco fabbrica” all'indirizzo di RONZONI Srl con socio unico. Su richiesta e a spese del Cliente, la merce verrà spedita ad altra destinazione. Salvo diversa disposizione, RONZONI Srl con socio unico ha diritto a determinare il metodo di spedizione.

La consegna parziale non è consentita salvo accordi e su richiesta scritta del Cliente.

Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento della merce dopo il momento della consegna diventa responsabilità del Cliente.

## ARTICOLO 4 – Accettazione opera/servizi appaltati

**4.1** Il Cliente, al ricevimento del materiale finito, ha sempre il diritto e l'onere di verificare e collaudare l'opera compiuta, prima della sua accettazione definitiva, ai sensi dell'art. 1655 c.c.

Nella misura ragionevole, il Cliente è tenuto ad accettare le consegne anche se la merce fornita presenta difetti, purché tali difetti non compromettano la funzionalità del materiale.

Se il Cliente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.

**4.2** Se il Cliente riceve la merce senza riserve, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.

**4.3** Il Cliente deve porre in essere tutti i controlli necessari sugli utensili realizzati da RONZONI Srl con socio unico, prima di procedere al proprio utilizzo. RONZONI Srl con socio unico è infatti responsabile della corretta esecuzione a regola d'arte dell'opera commissionata e si impegna gratuitamente e prontamente a sostituire quei materiali che risultassero difettosi, ma declina ogni responsabilità inerente all'utilizzo che il Cliente faccia del materiale stesso, una volta ricevuto ed accettato. Nessuna responsabilità è prevista in caso di normale usura dell'utensile o di uso improprio.

**4.4** Fatto salvo quanto sopra, in caso di accertata responsabilità di RONZONI Srl con socio unico per la non corretta esecuzione del lavoro commissionato, il risarcimento da RONZONI Srl con socio unico dovuto per inadempienze relative alle forniture di prodotti non potrà superare l'ammontare dei compensi pattuiti per le forniture stesse, salvo il caso di dolo o colpa grave.

**4.5** In deroga all'art. 1667 c.c., RONZONI Srl con socio unico e il Cliente convengono che eventuali difformità o vizi dell'opera dovranno essere denunciati per iscritto dal Committente entro 7 giorni dal ricevimento della merce.

**4.6** In ogni caso è escluso ogni risarcimento dei danni per lucro cessante, per pregiudizio all'immagine ed all'avviamento commerciale nonché quello per danni indiretti.

## ARTICOLO 5 – Riservatezza

PREMESSO CHE:

- a) ciascuna Parte (RONZONI Srl con socio unico e Cliente) possiede conoscenze, informazioni, esperienze e know-how relativamente al proprio settore ed è titolare dei relativi eventuali diritti di esclusiva, laddove previsti dalla normativa vigente ed applicabile;
- b) ciascuna Parte, nel fornire le proprie rispettive Informazioni Confidenziali all'altra Parte, sarà indicata come “Parte Divulgante”;

c) ciascuna Parte, nel ricevere le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte, sarà indicata come "Parte Ricevente";  
d) in occasione e per la necessità di eseguire correttamente la fornitura, entrambe le Parti si scambieranno reciproche conoscenze, informazioni, dati ed esperienze tecniche di natura anche riservata, in cui le informazioni commerciali sono coperte da segretezza;  
e) ciascuna Parte desidera assicurare continua riservatezza alle proprie Informazioni Confidenziali;  
f) con l'espressione "Informazioni Confidenziali" si intende qualsiasi informazione, trasmessa verbalmente, in forma scritta, o tramite qualsiasi altro supporto fisico e/o virtuale, così come qualsiasi campione del prodotto, dei materiali e dei prototipi, inclusi dati, risultati di test, valutazioni, studi, conoscenze, concetti, documenti, immagini, progetti, *design*, metodi, formule, processi, sistemi, invenzioni (brevettabili o meno), *know how*, *software*, applicazioni informatiche, strategie commerciali, rapporti commerciali di qualsiasi genere, obiettivi, canali di distribuzione, liste clienti e fornitori, sconti e particolari condizioni economiche, nonché ogni altra informazione definita da una Parte come riservata e/o confidenziale, informazioni (tecniche, finanziarie, commerciali od amministrative), trasmesse da una Parte all'altra Parte al fine di essere utilizzate nell'ambito e per le finalità della Fornitura.

SI INTENDE PATTIZIAMENTE STABILITO CHE:

**5.1** La Parte Ricevente riconosce espressamente che tutte le Informazioni Confidenziali e condivise dalla Parte Divulgante con riferimento alla Fornitura o divenute note alla Parte Ricevente nell'esecuzione della Fornitura (sia nel corso delle prove e/o nella fase di attuazione o successivamente), saranno considerate Informazioni Confidenziali.

**5.2** Le Informazioni Confidenziali saranno considerate quali informazioni segrete ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 D. Lgs 10.2.2005, n. 30 e successive modifiche, cui le Parti faranno espresso ed integrale richiamo anche in ordine ai rimedi di legge previsti per la tutela di dette informazioni senza con ciò limitare o ridurre eventuali altri rimedi di legge ove previsti.

**5.3** Tutte le Informazioni Confidenziali, e tutti i diritti connessi con queste, inclusi ma non limitati a tutti i diritti relativi a brevetti, design, diritto d'autore, marchi o segreti commerciali ("Proprietà Intellettuale"), messi a disposizione dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente rimarranno di esclusiva proprietà della Parte Divulgante.

**5.4** La Parte Ricevente accetta espressamente che qualsiasi condivisione di Informazioni Confidenziali da parte della Parte Divulgante non costituisce né comporta il trasferimento o la concessione in licenza di qualsivoglia diritto di Proprietà Intellettuale, né tantomeno costituisce prediluvazione ai fini di un'eventuale procedura di brevettazione.

**5.5** La Parte Ricevente si impegna a non contestare la titolarità di qualsivoglia diritto e/o pretesa sulla Proprietà Intellettuale della Parte Divulgante nel corso del presente Accordo o successivamente alla sua cessazione per qualsiasi motivo.

**5.6** La Parte Ricevente non potrà utilizzare le Informazioni Confidenziali per finalità diverse rispetto a quelle della Fornitura, e non potrà effettuare copie, fotografie, disegni o archiviazioni di qualsiasi fabbrica, processo o stabilimento, e non potrà analizzare, effettuare operazioni di reverse engineering, o decompilazione di documenti, files, campioni, prototipi o prodotti ai quali potrà avere accesso, ad eccezione di quanto strettamente e giustificatamente necessario per la realizzazione della Fornitura.

**5.7** La Parte Ricevente utilizzerà le Informazioni Confidenziali come strettamente riservate e le utilizzerà per lo specifico scopo per cui la Parte Divulgante le ha rese disponibili o le ha consegnate alla Parte Ricevente. La Parte Ricevente si impegna ad adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie e/o adeguate affinché le Informazioni Confidenziali rimangano strettamente segrete e confidenziali, assicurandosi che le stesse siano protette con misure di sicurezza e con un grado di diligenza conforme a quanto previsto dall'art. 1176, 2° comma, c.c.

**5.8** La Parte Ricevente si impegna a limitare l'accesso alle Informazioni Confidenziali ed a condividere tali informazioni esclusivamente con quegli incaricati, personale dipendente o consulenti (di seguito, "Persone Autorizzate") i quali, in ragione delle loro specifiche competenze, funzioni e/o ruoli nell'organico della Parte Ricevente e/o per le finalità della Fornitura necessitano di avere accesso alle Informazioni Confidenziali nelle necessarie relazioni tra la Parte Ricevente e la Parte Divulgante. La Parte Ricevente garantisce che tutte le Persone Autorizzate sono state, o saranno, informate della natura riservata delle informazioni e sono, o saranno, informate degli obblighi previsti dal presente Accordo e che le Persone autorizzate sono vincolate, per legge o per contratto, al rispetto degli impegni contenuti in questo Accordo, prima di essere messe a conoscenza delle Informazioni Confidenziali.

**5.9** La Parte Ricevente si impegna altresì a garantire e a manlevare la Parte Divulgante da ogni e qualsivoglia pretesa, domanda o azione, anche risarcitoria proposta da soggetti identificabili come Persone Autorizzate in relazione alle Informazioni riservate e/o a diritti di Proprietà Intellettuale e sarà in ogni caso responsabile solidalmente con le Persone Autorizzate per eventuali violazioni da costoro commesse degli obblighi di cui al presente Accordo.

**5.10** La Parte Ricevente, inoltre, si impegna a non utilizzare le Informazioni Confidenziali in un modo che possa produrre effetti dannosi nei confronti della Parte Divulgante o che possa produrre effetti negativi per lo sviluppo e l'attuazione della Fornitura.

**5.11** Nel caso di divulgazione non autorizzata delle Informazioni Confidenziali, graverà sulla Parte Ricevente l'onere della prova del fatto che tale divulgazione non è stata effettuata in violazione di quest'Accordo.

**5.12** I miglioramenti ottenuti da ciascuna Parte nell'ambito della propria autonoma attività rimarranno di piena ed esclusiva titolarità della Parte stessa, laddove tali miglioramenti non incorporino o ricomprendano Informazioni Confidenziali dell'altra Parte.

## **ARTICOLO 6 – Fatturazione e pagamento delle forniture**

I termini e le condizioni di pagamento delle forniture vengono concordati tra le Parti e richiamati nell'Ordine e nella Conferma d'Ordine di RONZONI Srl con socio unico. Ogni modifica alle condizioni vigenti deve essere espressamente accettata da RONZONI Srl con socio unico.

Salvo diverso accordo scritto, i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto indicato dall'Appaltatore, al ricevimento della fattura, salvo diverse condizioni di pagamento concordate tra le Parti.

In caso di ritardo nei pagamenti, decorreranno automaticamente gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), fatti salvi i maggiori danni.

RONZONI Srl con socio unico avrà facoltà di sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni fino all'integrale pagamento degli importi dovuti.

Eventuali contestazioni relative all'esecuzione del contratto non sospendono l'obbligo di pagamento delle somme non oggetto di contestazione.

## **ARTICOLO 7 – Legge applicabile e Foro competente**

Il presente contratto è regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.

Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o ad esso relativa sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro del luogo in cui ha sede l'Appaltatore, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

## **ARTICOLO 8 – Privacy**

Il Cliente prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati da RONZONI Srl con socio unico per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini del presente Contratto, RONZONI Srl con socio unico potrà effettuare il trattamento di dati personali riguardanti (i) il Cliente, ove si tratti di impresa individuale o libero professionista, e/o comunque (ii) i rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori del Cliente.

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati da RONZONI Srl con socio unico, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento. Il Cliente prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.